

PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI BELLINZONA

VARIANTE PIANO REGOLATORE

PIANO DEL PAESAGGIO

COMPARTO MONTANO - Piano 1:7'500
COMPARTO FONDOVALLE E VERSANTI - Piano 1:4'000

NORME DI ATTUAZIONE

ATTO DI PUBBLICAZIONE

Esame preliminare DT:	29 novembre 2006
Informazione pubblica:	9 marzo 2007 - 6 aprile 2007
Approvazione Municipio:	10 settembre 2007
Adozione Consiglio comunale:	3 marzo 2008
Pubblicazione:	21 aprile 2008 - 20 maggio 2008

II.	NORME PIANIFICATORIE	3
A)	Prescrizioni d'edificazione	3
Art. 6	Distanze.....	3
III.	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	4
A)	Piano del paesaggio.....	4
Art. 21	Finalità e componenti	4
Art. 22	Edifici e impianti fuori zona edificabile.....	4
Art. 23	Area forestale	7
Art. 24	Zona agricola.....	8
Art. 25	Zone di protezione delle acque sotterranee	8
Art. 26	Zone soggette a pericoli naturali	8
Art. 27	Zona di protezione generale della natura e del paesaggio ZPNP	9
Art. 28	Zone di protezione della natura ZPN.....	10
Art. 29	Zone di protezione paesaggistica ZPP	10
Art. 30	Elementi naturali protetti.....	11
Art. 31	Siti e paesaggi pittoreschi.....	12
Art. 32	Protezione degli alberi singoli e dei parchi	12
Art. 33	Punti di vista panoramici e tratte panoramiche.....	12
Art. 34	Beni culturali	13
Art. 35	Perimetri di rispetto.....	14
Art. 36	Beni archeologici	14
Art. 36bis	Zona d'interesse archeologico.....	15
Art. 37	Manutenzione dei terreni, depositi.....	15
Art. 37bis	Sanzioni.....	15
Art. 37ter	Sorveglianza.....	15
	Allegati.....	15

II. NORME PIANIFICATORIE

A) *Prescrizioni d'edificazione*

Art. 6 Distanze (...)

- 1.3 Se non diversamente stabilito sulla base delle direttive d'applicazione dell'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), la distanza per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno deve essere almeno di 6.00 ml dal filo esterno degli argini e di almeno 10.00 dal limite dei corsi d'acqua non corretti.
Eventuali deroghe devono essere approvate dal Dipartimento del Territorio.

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) Piano del paesaggio

- Art. 21 Finalità e componenti**
1. Il Piano del paesaggio stabilisce le possibilità d'utilizzazione del territorio al di fuori delle zone edificabili e precisa i vincoli di protezione paesaggistica e naturalistica su tutto il territorio comunale.
 2. Il Piano del paesaggio è composto dai seguenti documenti:
 - piano del paesaggio comparto fondovalle e versanti in scala 1:4'000;
 - piano del paesaggio comparto montano in scala 1:7'500

- Art. 22 Edifici e impianti fuori zona edificabile**
(Approvato dal C.d.S. il 30 settembre 1997)
1. **NUOVE EDIFICAZIONI E NUOVI IMPIANTI**
Nuove edificazioni o impianti possono essere realizzati solo in conformità agli art. 22 cpv. 2 e 24 LPT, alla OPT, alla legislazione cantonale d'applicazione, al Piano del paesaggio ed alle seguenti normative, ciò ove l'intervento previsto non richieda la creazione di una zona edificabile specifica ai sensi della LPT.
Per nuove costruzioni le distanze minime sono:
 - da un fondo aperto, a confine o a ml 1.50 (con o senza aperture);
 - da un edificio senza aperture: in contiguità o a ml 3.00;
 - da un edificio con aperture ml 4.00.

2. EDIFICI ESISTENTI

2.1. Obiettivi

Gli interventi nel territorio comunale fuori delle zone edificabili definito dalla scheda 8.5 del PD "Paesaggio con edifici e impianti degni di protezione" devono mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale.

2.2. Categorie d'edifici e possibilità edificatorie

Gli edifici fuori zona edificabile su territorio comunale sono assegnati in base al relativo Piano d'Inventario alle seguenti categorie:

- 1 Edifici meritevoli di conservazione:
 - 1a con possibile cambiamento di destinazione;
 - 1b diroccato ricostruibile;
 - 1c oggetto culturale;
 - 1d rustico agricolo;
- 2 Edifici diroccati non ricostruibili;
- 3 Edifici rustici già trasformati;
- 4 Altri edifici rilevati.

La tabella della valutazione fa stato quale documento che designa la categoria in cui ogni edificio è stato classificato.

La classificazione non è valida a tempo indeterminato; essa potrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato. In particolare ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione degli edifici meritevoli di conservazione è necessario che gli stessi presentino ancora le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione.

2.3. *Norme edilizie*

L'utilizzazione a scopo di residenza primaria è esclusa. Le residenze primarie esistenti possono essere mantenute anche in caso di alienazione, ma in caso di cambiamento di destinazione esse dovranno in seguito sottostare alle disposizioni del presente capoverso.

I. **Categoria 1 - Edifici meritevoli di conservazione**

a) **PRINCIPI D'INTERVENTO**

Gli interventi di trasformazione, riattazione e manutenzione di questi edifici devono rispettare la tipologia rurale tradizionale, in particolare:

- gli elementi costruttivi o i tratti architettonici fondamentali delle facciate;
- la volumetria e la forma del tetto dei singoli corpi di fabbrica;
- le caratteristiche agro-forestali delle aree di contorno.

E' richiesto l'allontanamento di parti sovrapposte o aggiunte nel tempo che sono estranee alla tipologia originaria e non sono integrate adeguatamente nell'aspetto formale e architettonico del contesto edificato.

La trasformazione di edifici meritevoli di conservazione non deve comportare ampliamenti o aggiunte, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT). Una deroga all'altezza dell'edificio per assicurarne le minime esigenze di abitabilità dei locali può essere concessa da parte del Dipartimento.

La sistemazione e la costante cura delle aree di contorno dell'edificio, conformemente a quanto specificato nel presente articolo, sono parte integrante dell'autorizzazione ad usufruire di suddetti edifici meritevoli di conservazione quali residenze secondarie.

Valgono le seguenti prescrizioni particolari:

b) **FACCIAE**

Muri

I muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma e struttura originale. Non è consentito l'innalzamento di muri perimetrali, se non per ristabilire la quota originaria della corona, così come non è permessa la sostituzione di muri perimetrali perché pericolanti; bisogna invece rinforzarli (internamente) per poter così mantenere la facciata originale.

Materiali

Sono ammessi:

- pietra a vista (sasso al naturale);
- rasapietra e/o con intonaco di calce fratazzato (colore al naturale del materiale);

è escluso l'impiego di cemento a vista per le facciate.

Finestre e prese luce in facciata

Di regola quelle originali vanno mantenute. Modifiche d'apertura o nuove aperture sono ammesse solo in via eccezionale quando non sia assicurato il minimo indispensabile di ventilazione e d'illuminazione per la destinazione dell'edificio. Per serramenti, imposte, porte, inferriate e parapetti è prescritto l'uso di materiali tradizionali.

c) TETTO

Interventi sul tetto devono rispettare l'orientamento del colmo, la pendenza delle falde, la loro sporgenza e le quote originali.

Per la copertura dei tetti a falde devono essere usate piode o tegole di cemento grigie; a dipendenza delle coperture esistenti possono essere ammesse anche lastre di ardesia di colore grigio scuro o tegole brune. La posa di lucernari e/o abbaini di qualsiasi genere è esclusa.

La posa di pannelli solari è ammessa purché non alteri l'immagine dell'edificio o del nucleo a cui appartiene. Essi dovranno avere superficie limitata e essere posati in posizione visivamente meno percettibile.

La posa esterna di antenne semplici o paraboliche sui singoli edifici non è ammessa. Strutture tecniche di questa natura sono ammesse se separate dalle costruzioni e al servizio di 3 o più edifici.

Pannelli e antenne già installati sugli edifici (in facciata o sul tetto) sono da sistemare nel rispetto di questa prescrizione entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente normativa.

II. Categoria 2 - Edifici diroccati non ricostruibili

Non è ammessa la riedificazione di questi edifici.

Diroccati o ruderi pericolanti vanno sistemati dai proprietari in modo che non rappresentino pericolo alcuno per persone, animali e cose.

III. Categoria 3 - Edifici rustici già trasformati

a) Sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione straordinaria (lavori di modesta importanza intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto eterno né della destinazione) e di recupero di parti originali (ripristino delle caratteristiche dell'edilizia rurale tradizionale nello spirito e secondo le regole edificatorie del cpv. I.).

Ove ciò non avviene è ammessa unicamente la manutenzione ordinaria dello stabile.

b) Le parti esterne dello stabile o ampliamenti non conformi alla tipologia originaria, vanno sistemate o eliminate di conseguenza in occasione di un qualsiasi intervento edificatorio in base alle presenti norme.

IV. Categoria 4 - Altri edifici

Gli interventi edificatori sono ammessi in conformità agli art. 22 cpv. 2 lett. a) e art. 24 LPT ed alla legislazione cantonale d'applicazione. Valgono le distanze riportate al pto. 1.

2.4. Sistemazione esterna

Gli interventi di sistemazione esterna devono essere improntati al recupero, al mantenimento o alla valorizzazione degli elementi di pregio ambientale presenti; in particolare sono da salvaguardare terrazzamenti, muri a secco in pietra e altri manufatti tradizionali (percorsi storici, recinzioni, fontane, panche, ecc.) che definiscono e valorizzano il contesto. Sono ammesse solo piante ornamentali di specie locali.

Recinzioni delle proprietà non sono ammesse, se non limitatamente alla tutela degli orti dai danni arrecati da animali. Può essere concessa la recinzione quale delimitazione del pascolo.

Al di fuori dei Nuclei montani (NM) le cinte esistenti non conformi a queste prescrizioni vanno eliminate entro 2 anni dall'entrata in vigore delle presenti norme dietro indicazione scritta del Municipio.

2.5. *Manutenzione esterna*

I proprietari devono mantenere le superfici di contorno degli edifici a prato evitando al bosco di invaderli; è richiesto almeno uno sfalcio annuale.

I manufatti esistenti come percorsi, scalinate, acciottolati e muretti di sostegno devono beneficiare di un'adeguata manutenzione.

Il Municipio provvede ai necessari interventi di manutenzione sostitutiva a carico dei proprietari nel caso di inadempienza.

2.6. *Urbanizzazione*

L'allacciamento interno dello stabile ad una fonte d'acqua è vincolata al rispetto delle prescrizioni federali e cantonali sullo smaltimento delle acque luride (fossa, depuratore biologico, ecc.).

La trasformazione non può né deve esigere l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico (art. 24 cpv. 3 OPT); l'autorizzazione a riattare o trasformare non dà nessun diritto ad eseguire un accesso carrozzabile, neanche in futuro.

2.7. *Requisiti per la domanda di costruzione*

Tutti gli interventi sugli edifici e sui terreni annessi agli stessi sono soggetti a domanda di costruzione conformemente alle disposizioni della LE.

La domanda di costruzione va corredata da una relazione tecnica (comprensiva della necessaria documentazione fotografica di rilievo dell'edificio e del sito) dai piani (piante, sezioni e facciate) in scala 1:50 necessari alla completa comprensione del progetto in cui sono evidenziati chiaramente i nuovi interventi (demolizioni e nuove costruzioni) dall'edificio esistente dove vadano adeguatamente messe in evidenza le caratteristiche storico-architettoniche dello stabile e del suo contesto territoriale, nonché si dimostri la conformità dell'intervento prospettato con i principi summenzionati. Nelle zone di pericolo occorre allegare una perizia con la valutazione dei rischi e l'elencazione di adeguate misure di prevenzione.

Qualora ci fossero monumenti storici particolari (dipinti o altro) deve esserne fatta segnalazione al momento dell'inoltro della domanda di costruzione.

Art. 23 Area forestale

1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale vigente, e in particolare alla Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), relativa Ordinanza d'applicazione, Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) e Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo).
2. Essa è inserita nel PR a titolo indicativo, fatta eccezione per il margine della foresta a contatto con le zone edificabili, approvato con decisione governativa no. 1831 il 24 aprile 2001, iscritto nel Piano delle zone e del paesaggio con un tratteggio specifico, che ha valore vincolante ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LFo.
3. Il permesso di dissodamento non modifica l'azzonamento previsto dai piani di utilizzazione.
4. Se in seguito ad accertamento l'autorità competente non riconosce più il carattere boschivo ad una superficie designata dal PR quale Area forestale, la stessa sarà attribuita automaticamente alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa, salvo diverse disposizioni dell'autorità di pianificazione.

- Art. 24 Zona agricola**
1. Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni ai sensi dell'art. 68 LALPT.
 2. Le eccezioni, in particolare il rinnovo, la trasformazione, la ricostruzione di edifici esistenti, sono ammesse in conformità all'art. 24 della Legge Federale sulla Pianificazione del Territorio (LPT), alla OPT e al diritto cantonale d'applicazione unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
 3. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.
 4. Grado di sensibilità III.
- Art. 25 Zone di protezione delle acque sotterranee**
1. Le zone di protezione delle acque sotterranee rappresentate nel Piano del paesaggio si suddividono in:
 - a) Zona di captazione (zona S1);
 - b) Zona di protezione adiacente (zona S2);
 - c) Zona di protezione distante (zona S3).
 2. Le misure di protezione relative sono definite dalla legislazione federale e cantonale vigente in materia, nonché dalle corrispondenti normative d'applicazione
Ulteriori prescrizioni di tutela potranno essere definite da uno specifico Regolamento comunale d'applicazione.
- Art. 26 Zone soggette a pericoli naturali**
1. All'interno della zona edificabile e immediate vicinanze, sono state accertate zone soggette a pericolo di caduta sassi-crollo di roccia, delimitate in dettaglio nei Piani approvati dal CdS il 30 gennaio 2001 e nei successivi aggiornamenti, e zone soggette a pericolo di alluvionamento lungo i Torrenti Guasta e Dragonato, secondo gli studi specialistici realizzati dopo l'evento alluvionale del novembre 2002.
 2. Nelle zone soggette a pericolo elevato e medio di caduta sassi-crolli di roccia, per le quali è stato avviato un progetto di premunizione, valgono le disposizioni contenute nella specifica zona di pianificazione.
 3. Nelle zone soggette a pericolo basso e residuo (post-intervento) di caduta sassi - crollo di roccia, nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione, ampliamenti e trasformazioni sono autorizzati a condizione di adottare accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità (per esempio: limitazione delle aperture lato monte; rinforzo muri rivolti verso il pendio, rinuncia a locali ad alta abitabilità lato monte, disposizione nuove costruzioni con lato maggiore in direzione della pendenza del versante, ecc.)

4. Nelle zone soggette a pericolo basso e residuo di alluvionamento, nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione, ampliamenti e trasformazioni, sono autorizzati a condizione di adottare accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità (per esempio: le aperture dei locali esposti devono essere limitate e comunque dotate di una chiusura ermetica, rinforzo dei muri esterni, adeguate fondazioni per fronteggiare il fenomeno del "galleggiamento" dovuto all'innalzamento della falda, misure di sicurezza per le cisterne di combustibile, erezione di terrapieni, muretti, manufatti di deviazione, tenendo conto della situazione territoriale dell'edificio, ecc.). Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere esplicitate e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione tecnica, all'atto della presentazione della domanda di costruzione.
 5. All'interno delle zone di pericolo fuori zona edificabile qualsiasi intervento edilizio è vincolato al preavviso della competente autorità cantonale che può, all'occorrenza, richiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l'entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione.
- Art. 27 Zona di protezione generale della natura e del paesaggio ZPNP**
1. La zona di protezione generale della natura e del paesaggio (ZPNP) comprende le aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico (LCPN art. 12) del territorio montano del Comune di Bellinzona.
 2. Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle peculiarità naturalistiche e dell'armonia paesaggistica presenti nel territorio protetto.
 3. Sono ammessi e incentivati interventi di gestione, manutenzione o ripristino aventi lo scopo di conservare e valorizzare la qualità dei biotopi presenti, nonché di salvaguardare o aumentare le possibilità di sopravvivenza degli animali e dei vegetali che vi abitano, in particolare delle specie protette o iscritte nelle Liste Rosse.
 4. Per la zona di protezione generale della natura e del paesaggio valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) Sono vietate importanti modifiche della morfologia del terreno e dei corsi d'acqua, nonché la limitazione o la modifica della loro dinamica alluvionale e della vegetazione delle rive;
 - b) Nuove costruzioni e impianti sono ammessi solo se sono necessari per l'attività consentita nelle zone specifiche e se conformi alle finalità delle stesse;
 - c) I contenuti naturalistici, le strutture e i biotopi, come pure i passaggi ecologici sono protetti;
 - d) La gestione delle aree forestali, qualora necessaria, deve avvenire con criteri ecologici e promuovere la conservazione di una struttura differenziata e di margini boschivi naturali;
 - e) È vietata l'immissione di specie che sono estranee all'ambiente.
 5. L'utilizzazione del territorio della ZPNP per gli interessi legati allo svago può essere unicamente di tipo estensivo.

- Art. 28 Zone di protezione della natura ZPN**
1. La zona di protezione della natura comprende le aree di particolare interesse e valore naturalistico, effettivo o potenziale, indicate nel Piano del paesaggio (LCPN art. 12); i suoi contenuti sono integralmente protetti.
La zona di protezione della natura del Comune di Bellinzona è la seguente:
ZPN: Ambito fluviale del Ticino.
 2. Per la zona di protezione della natura valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Nella zona di protezione sono ammesse solo le attività di manutenzione e gli interventi di gestione e ripristino compatibili con le esigenze di protezione che contribuiscono a mantenere e promuovere l'esistenza di ambienti diversificati e ben strutturati e che hanno lo scopo di salvaguardare o favorire la presenza di specie vegetali, fungine o animali protette mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti.
 - b) La gestione del bosco, qualora necessaria, deve essere effettuata secondo criteri ecologici e promuovere la conservazione di una struttura differenziata e di margini boschivi naturali. Le attività di manutenzione dei sentieri sono ammesse.
 - c) Sono vietati in particolare
 - limitazioni o modifiche della dinamica alluvionale e della vegetazione delle rive e modifiche della morfologia del terreno (salvo interventi di ripristino della dinamica naturale del corso d'acqua);
 - qualsiasi intervento che possa pregiudicare l'immagine del paesaggio;
 - deposito di materiali di ogni genere;
 - introduzione di specie esotiche;
 - nuove costruzioni e impianti.
 - d) L'accesso motorizzato è autorizzato solamente per i lavori di manutenzione, gestione e ripristino.
 - e) È permessa la manutenzione degli impianti di svago esistenti.
- Art. 29 Zone di protezione paesaggistica ZPP**
1. Le zone di protezione del paesaggio (ZPP) comprendono le aree di particolare valore paesaggistico (LCPN art. 12).
Le zone di protezione del paesaggio a Bellinzona sono le seguenti:
 - a) ZPP1: Comparto collinare di Carasso;
 - b) ZPP2: Comparto collinare di Artore, Daro e Ravecchia;
 2. Ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche proprie e dell'armonia presenti nel territorio protetto.
 3. Per le zone di protezione del paesaggio valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Importanti modifiche della morfologia del terreno andranno valutate per quanto riguarda il rispetto delle peculiarità paesaggistiche;
 - b) La gestione delle aree agricole e viticole deve essere, nel limite del possibile, estensiva;
 - c) I fabbricati residenziali o adibiti all'agricoltura o all'allevamento esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme possono essere mantenuti e riparati. Sono ammessi interventi di ampliamento non sostanziali, se giustificati da comprovate esigenze tecniche;

- d) Le eccezioni in conformità all'art. 24 della LPT (edifici e impianti fuori zona edificabile) sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi e alle esigenze della gestione del territorio;
- e) I contenuti naturali, le strutture e i biotopi, come pure i passaggi ecologici sono protetti; la raccolta di specie iscritte nelle Liste Rosse o protette è vietata;
- f) Il Municipio può provvedere, con opportune misure, al mantenimento della gestione delle superfici aperte, per contrastare il progressivo abbandono della loro gestione e il rimboschimento;
- g) La gestione delle aree forestali deve avvenire con criteri ecologici e promuovere la conservazione di una struttura differenziata e di margini boschivi naturali.

Art. 30 Elementi naturali protetti

1. Sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli ambienti emergenti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del paesaggio. In particolare:
 - a) I corsi d'acqua, le loro rive, tutte le zone umide e le sorgenti;
 - b) Le siepi, i boschetti;
 - c) I prati secchi d'importanza regionale;
 - d) Gli affioramenti rocciosi e le sassaie;
 - e) I rifugi di chiroterri;
 - f) I muri a secco.
2. Per gli elementi naturali segnalati è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico presente. Deroghe possono essere autorizzate dal Municipio, subordinate a una loro sostituzione confacente ai sensi della LPN (art. 18ter) e sentite le autorità cantonali competenti.
3. Normative particolari:
 - a) È vietato qualsiasi intervento che possa alterare le caratteristiche naturali dei corsi d'acqua e delle loro rive. Gli eventuali interventi di manutenzione e consolidamento (alveo, rive) dovranno essere effettuati, nel limite del possibile, secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica;
 - b) Lungo i margini delle siepi e dei boschetti protetti deve essere osservata una fascia di rispetto di almeno 5 m. La manutenzione delle siepi deve limitarsi a un decespugliamento periodico (ogni 5-10 anni);
 - c) I prati secchi d'importanza regionale vanno gestiti in maniera estensiva con uno sfalcio dopo il 1° di luglio; è inoltre vietata qualsiasi forma di concimazione;
 - d) Le colonie di pipistrelli vanno preservate e, laddove necessario, favorite. Interventi di manutenzione degli stabili potranno avvenire nel rispetto delle colonie presenti;
 - e) I muri a secco sono implicitamente protetti dalla LPN essendo il luogo in cui vivono certe specie di animali protetti (rettili).

- Art. 31 Siti e paesaggi pittoreschi**
1. I siti e i paesaggi pittoreschi sono zone di protezione secondo il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN) e del relativo Regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RADLBN). I siti e i paesaggi pittoreschi di Bellinzona sono stati approvati dal CdS il 16 ottobre 2001.
 2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi e da non deturpare i paesaggi pittoreschi.
- Art. 32 Protezione degli alberi singoli e dei parchi**
1. In conformità all'art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT, il PR segnala tramite il Piano del paesaggio gli alberi singoli e i parchi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio. Essendo soggetti a protezione, essi devono essere mantenuti.
 2. Di principio è vietato l'abbattimento, la capitozzatura o il danneggiamento degli alberi singoli protetti e degli alberi facenti parte dei parchi.
 3. Le deroghe possono essere concesse dal Municipio se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse del mantenimento degli alberi singoli protetti e degli alberi facenti parte dei parchi. In caso di deroghe, la sostituzione deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) Nel caso del taglio di un albero singolo protetto va prevista una sostituzione in loco con un individuo della stessa specie. Il nuovo albero mantiene il carattere di albero singolo protetto. Se la sostituzione in loco non è possibile, essa può eccezionalmente effettuarsi in un'altra zona analoga del territorio comunale su indicazione dell'Autorità comunale competente. Quale ultima possibilità, il Comune può riscuotere una tassa di sostituzione destinata al finanziamento di provvedimenti per la conservazione di alberi singoli protetti.
 - b) Nel caso di taglio di alberi facenti parte di un parco, il Municipio decide sull'opportunità e sulle modalità di taglio e/o di sostituzione, nel senso di mantenere il concetto di parco nel suo complesso e gli alberi di maggiore pregio ivi contenuti.
 4. Qualsiasi intervento di manutenzione sugli alberi singoli protetti e sugli alberi facenti parte di parchi deve essere segnalato al Municipio ed affidato a personale specializzato.
- Art. 33 Punti di vista panoramici e tratte panoramiche**
1. I punti di vista panoramici e le tratte panoramiche indicate sul piano del paesaggio comportano un settore di protezione.
 - a. Punti di vista panoramici
Ubicazione dei punti di vista e relative viste da garantire:
 1. Via Pian Laghetto
Frazione di Carasso
 2. Via alla Predella
Zona Ponte Torretta
 3. Via alla Predella
Castel Grande e zona sud di Bellinzona
 4. Via ai Ronchi
Castel Grande e murata alla Torretta e chiesa di Artore

5. Via Sasso Corbaro, incrocio con via Ferrini
Chiesa di Artore e vista sul fondo valle da Galbisio al ponte della Torretta
6. Via Ospedale
Castel Grande, castello Montebello con murata
7. Viale Officina
Scorcio su Castel Grande da garantire nell'ambito dell'elaborazione del PP2
8. Via Galbisio, all'altezza dell'incrocio sud su via Campagna
vista sui tre Castelli
9. Via Lepori / ponte per Carasso
vista sui tre Castelli e sulla chiesa di Artore
10. Collina di Carasso
Vista sulla città e Castelli
11. Collina di Carasso
Vista sulla città e Castelli

b. Strade panoramiche

A valle delle strade panoramiche non è ammessa la contiguità, quando il colmo delle costruzioni principali o accessorie a valle oltrepassa, anche parzialmente, la quota della strada panoramica.

La distanza minima tra edifici, sopra la quota della strada panoramica, deve essere almeno di 6.00 ml (distanze da confine).

Le strade panoramiche riguardano le seguenti tratte:

- A via Predella
- B via ai Ronchi
- C via delle Vigne
- D via Malmera

Art. 34 Beni culturali

a) Sono considerati beni culturali di interesse cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997:

1. Chiesa Collegiata dei SS. Pietro, Paolo e Stefano, fmn 1265
2. Oratorio di S. Marta, fmn 1406
3. Oratorio del Corpus Domini, fmn 1285
4. Chiesa di San Biagio, fmn 798
5. Chiesa e convento di S. Maria delle Grazie, fmn 860 e 861
6. Chiesa e convento del Sacro Cuore, fmn 2904
7. Chiesa di San Giovanni, fmn 1180
8. Chiesa di San Rocco, fmn 1318
9. Castel Grande, fmn 1036
10. Castello di Montebello, fmn 994
11. Castello di Sasso Corbaro, fmn 5288
12. Mura cittadine, fmn (diversi)
13. Bagno pubblico, fmn 156
14. Ginnasio cantonale, arch. Camenzind, fmn 4012
15. Casa Rotalinti, arch. L. Galfetti, fmn 1805
16. Palazzo municipale, arch. Tallone, fmn 1329
17. Banca Società Bancaria Ticinese, A. Jäggli, fmn 1280
18. Teatro Sociale, fmn 1353
19. Palazzo ex Popolare Svizzera (ex Ginevrina), fmn 1174
20. Palazzo Banca Raiffeisen Bellinzonese, fmn 967
21. Casa Sacchi, fmn 1378
22. Casa Sacchi, già Molo, fmn 1373
23. Facciata della Casa Rossa, fmn 4735
24. Casa Patriziale (Carasso), fmn 3334
25. Casa d'appartamenti, fmn 533
26. Casa d'appartamenti, fmn 4708, 1709, 4710
27. Casa d'appartamenti, fmn 396

- b) Sono considerati beni culturali di interesse locale:
1. Scuola commercio, fmn 975
 2. Pretorio, fmn 975
 3. Chiesa Evangelica, fmn 979
 4. Palazzo Grassi & Co, fmn 970
 5. Villa Curti, fmn 5966
 6. Villa Bobbià, fmn 981
 7. Villa Bonetti, via E. Motta, fmn 937
 8. Scuole sud, fmn 984
 9. Palazzo Casagrande, fmn 2686
 10. Antico Ospedale di S. Giovanni, fmn 797
 11. Villa dei Cedri, fmn 2701
 12. Villa Losanna, fmn 1497
 13. Scuole nord, fmn 4589
 14. Chiesa di Artore, fmn 5224
 15. Chiesa e casa parrocchiale di Daro, fmn 2175
 16. Chiesa di Carasso, fmn 8152
 17. Palazzo delle Orsoline, fmn 962
 18. Chiesa della Madonna della Neve con via Crucis, fmn 1858
 19. Chiesa della Madonna di Rè, fmn 527
 20. Vecchio ponte della Torretta (resti), fmn 89
 21. Chiesa di Prada fmn 7407, (v. piano del paesaggio, comparto montano - 1:10'000)
 22. Complesso case monofamigliari con giardini, anni 1920-1925, via G. Motta
- c) Ai sensi dell'art. 46 LBC 1997 il Municipio esercita la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione e segnala al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale locale.

Art. 35 Perimetri di rispetto

A tutela del patrimonio monumentale esistente nel nucleo storico medievale e sul territorio immediatamente adiacente (Castel Grande; Castello di Montebello; Castello di Sasso Corbaro, Mura cittadine; Murata; Chiesa Collegiata; Chiesa di San Rocco, ecc.) e dei seguenti singoli monumenti o complessi monumentali:

- Chiesa di San Biagio e chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie;
- Chiesa e convento del Sacro Cuore;
- Bagno pubblico e Ginnasio cantonale;
- Casa patriziale (Carasso), fmn 3334;
- Casa d'appartamenti, fmn 533
- Case d'appartamenti, fmn 4708, 4709, 4710, 396

sono istituiti perimetri di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997. Entro questi perimetri non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali d'interesse cantonale. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica dei terreni compresi nei perimetri di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.

Art. 36 Beni archeologici

I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3).

Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC 1997 art. 15, cap. 1).

Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC 1997 art. 15, cap. 2).

Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC 1997 art. 15, cap. 3).

Art. 36bis Zona d'interesse archeologico

Le zone di interesse archeologico denominate

- Castel Grande, murata e nucleo storico cittadino
- Castello Montebello
- Castello di Sasso Corbaro
- S. Biagio (compreso il vecchio Ospedale e l'antica chiesa degli Eremitani)
- Carasso - *Lusanico*
- Prada (S. Girolamo)

sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39). Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nelle zone di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico".

L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 37 Manutenzione dei terreni, depositi

1. E' vietato il deposito di materiali su fondi aperti.
2. Per i terreni non edificati inseriti nelle aree previste come edificabili dal piano regolatore, il proprietario dovrà procedere alla relativa manutenzione.
3. In caso di inadempienza il Municipio può intervenire provvedendo alla manutenzione del fondo e addebitando la spesa al responsabile.

Art. 37bis Sanzioni

1. L'inosservanza delle prescrizioni relative alle zone e agli elementi d'interesse naturalistico o paesaggistico inseriti nel Piano del paesaggio viene punita con una multa. L'importo viene deciso dall'Autorità comunale in base alla gravità dell'inosservanza.

Art. 37ter Sorveglianza

1. Lo stato delle zone e degli elementi d'interesse naturalistico o paesaggistico è regolarmente sorvegliato dall'Autorità comunale, la quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione o rivalorizzazione qualora fossero necessari. Per ogni intervento deve essere richiesto il preavviso dell'Autorità cantonale competente.

Allegati

Aggiornamento "Tabella edifici pubblici e/o privati d'interesse pubblico - parametri edificatori"

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Avv. Brenno Martignoni

Il Segretario:
Lic.jur. Loris Zanni